REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte in persona dei Magistrati
Dott. Giuliana Melandri Presidente estensore
Dott. Paolo Viarengo Consigliere
Dott. Maria Grazia Cassia Consigliera
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa Rg. 86/2022 promossa da:

GIORGIO MARIO CORTASSA (CF : CRTGGM57H04B490F)
elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 32/11 16121 GENOVA presso lo studio degli Avv.ti GAMMAROTA MARIAGRAZIA (CF: GMMMGR63B41D969G) e DE LEO GIAN PAOLO (DLEGPL58H02D969L) che lo rappresentano e difendono per mandato depositato nel fascicolo telematico

appellante

C O N T R O

ASL2 SAVONESE 01062990096 (CF: 01062990096)
elettivamente domiciliata in PIAZZA PERTINI 10 17000 SAVONA presso lo studio ASL 2 dell'Avv. PIPICELLI ANTONIO (CF: PPCNTN57M03C352X) che la rappresenta e difende per mandato depositato nel fascicolo telematico

appellata

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Dott. Giorgio Mario Cortassa, dirigente medico in servizio presso la ASL 2 Savonese, appella la sentenza del Tribunale di Savona che ha integralmente respinto il suo ricorso volto ad ottenere la condanna dell' Azienda Sanitaria al pagamento dei seguenti importi :

€. 28.927,00 + €. 15.435,00 a titolo di risarcimento del danno biologico (per postumi permanenti e invalidità temporanea) conseguente all' insorgenza di una malattia psichiatrica da stress lavorativo;

€. 39.764,70 a titolo di risarcimento del danno per lavoro usurante conseguente alla mancata fruizione di pause e riposi stabiliti dalla legge (artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003 emesso in attuazione delle direttive Europee 93/104/CE e 2000/34/CE) ;

€. 387,62 mensili a titolo di incremento stipendiale per l' incarico di Responsabile di struttura semplice ingiustificatamente revocatogli da luglio 2019.

2. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande in quanto :

Relativamente alla prima pretesa, il danno alla salute era stato escluso dai CC.TT.UU. incaricati di accertare se il ricorrente avesse sviluppato patologie da stress di lavoro.

All' esito dell' indagine peritale affidata a due esperti psichiatri, era emerso che il dott. Cortassa non fosse affetto da alcuna malattia psichiatrica correlata ad uno stress lavorativo ma , al più, da un semplice disagio emotivo enfatizzato da quella che viene definita "nevrosi da indennizzo".

Relativamente al danno da usura, dai riscontri documentali prodotti era emerso che le pause ed i riposi di fatto non goduti dal medico furono di entità e quantità non particolarmente significative, trattandosi di sforamenti di poco conto (poche decine di minuti), presumibilmente avvenuti per libera scelta del medico, come poteva ricavarsi dal fatto che egli timbrava quasi sempre in

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

anticipo rispetto all' orario di ingresso, per poter completare con il dovuto scrupolo le sue attività mediche nel reparto.

Inoltre, tenuto conto del fatto che negli ultimi dieci anni di servizio egli aveva lavorato presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per meno del 50% dei giorni lavorativi, avendo fruito di molteplici aspettative per missioni umanitarie estere (per circa 13 anni complessivi in cui, tra l' altro, le condizioni di lavoro dovevano essere oggettivamente ben più faticose), non sussistevano la persistenza temporale e la ripetitività delle situazioni stressanti idonee alla realizzazione di un' usura lavorativa.

Infine, anche la domanda relativa alla revoca dell' incarico dirigenziale triennale è stata rigettata, avendo la Asl 2 dimostrato che la durata dell'incarico era stata interrotta, ai fini giuridici ed economici, durante i periodi di aspettativa ed ebbe quindi scadenza naturale a luglio 2019. Non si era quindi realizzata alcuna tacita proroga dal 1/11/2017 né alcuna revoca ante tempus, come erroneamente sostenuto dal ricorrente.

Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità della vicenda e della non manifesta infondatezza del ricorso.

3. I MOTIVI DI APPELLO

3.1. Con il primo motivo il Dott. CORTASSA ha contestato la sentenza per aver acriticamente recepito le risultanze della CTU medico legale che, svolta da remoto (per assenza del periziando che si trovava all' estero) era stata alquanto sbrigativa, incompleta e contraddittoria.

Anzitutto l' appellante ha sollevato vari rilevi critici all' iter motivazionale della sentenza:

3.1.1. Il giudice aveva passivamente recepito il giudizio del CTU secondo cui egli avrebbe tenuto nel corso della visita un atteggiamento rivendicativo, improntato alla sfiducia nell' organizzazione aziendale e alla rimostranza dolente, al punto da ravvisare una nevrosi da indennizzo.

L' appellante ha evidenziato come il giudice avrebbe dovuto valutare direttamente l'attendibilità della narrazione del ricorrente in sede di libero interrogatorio verificando autonomamente se si trattasse di un soggetto attendibile e sereno o menzognero e vendicativo.

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

3.1.2. Aveva inoltre errato il Giudice a basare il suo convincimento sull' assenza di certificazioni psichiatriche, che – al contrario – erano presenti in atti. Non era poi comprensibile il passo motivazionale in cui il giudice aveva affermato che la sua vita fosse "convenzionalmente normale".

Il giudice aveva erroneamente ritenuto che i motivi delle sue rivendicazioni fossero legati a un mancato riconoscimento del suo ruolo professionale, né era vero che il Dott. Buscaglia (ausiliario del proprio CTP e suo psichiatra di fiducia) avesse ammesso l' assenza di una diagnosi psichiatrica e di una malattia.

3.1.3. Del tutto inconferente era poi il confronto effettuato dal giudice tra il contesto lavorativo presso la ASL 2 e quello presso le missioni umanitarie: egli aveva avuto forti gratificazioni nel cooperare con la Croce Rossa in ambienti bellici che l'avevano fortemente motivato; al contrario, tutte le volte che rientrava in sede, la totale disorganizzazione dei turni ed in generale dell' attività di Pronto Soccorso lo aveva sprofondato in una situazione di impotenza e rabbia con conseguente stress psicofisico.

3.2. Con il secondo motivo l' appellante critica ulteriormente la CTU nei seguenti aspetti:

Diversamente da quanto sostenuto nella perizia, egli era seguito dal 2018 dal dott. Buscaglia , responsabile del dipartimento di Psichiatria presso l' ASL Savonese, nella cui relazione del 21/12/2018, prodotta agli atti, era stata indicata la *patologia "stato ansioso depressivo reattivo"*, la cui origine venne ricondotta alla situazione lavorativa. Purtroppo l' assunzione di psicofarmaci non fu indicata proprio a causa degli effetti collaterali di sonnolenza e rallentamento motorio incompatibili con i turni al P.S..

Hanno poi errato i CC.TT.UU. ad escludere una vera patologia, trattandosi di un atteggiamento rivendicativo dovuto a forte conflittualità con l' Azienda Sanitaria risalente ai primi anni del 2000 in cui gli vennero negate importanti promozioni. Si trattava di una conclusione offensiva e frutto di preconcetto, in quanto il suo vero intendimento nel fare causa all' azienda sanitaria era quello di denunziare la grave situazione di carenza organizzativa dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ed in particolare dei servizi di P.S., come peraltro si poteva evincere dai recenti articoli della stampa locale che avevano rimarcato inefficienze e disfunzioni (v. doc. prodotti in appello).

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

L' appellante censura poi l' approccio metodologico seguito dai CC.TT.UU. mediante un unico colloquio da remoto senza l' utilizzo di altri strumenti di indagine quali i test psicometrici che avrebbero potuto completare il quadro clinico misurando il livello dell' ansia.

Infine i periti erronemante non hanno individuato una vera patologia psichiatrica quale il Disturbo di Ansia e Umore (DAU), pacificamente annoverato tra i disturbi mentali dal DSM – 5. Il suo non era un semplice disagio momentaneo, ma purtroppo si era cronicizzato con importanti somatizzazioni gastroduodenali, come dimostrato dalla crisi verificatasi durante il turno di guardia notturno avvenuto la notte di Natale del 2019, in cui era stato colpito da una gastrite emorragica da stress.

Chiede quindi il rinnovo della CTU insistendo altresì nell' ammissione delle prove dedotte in ricorso volte a dimostrare la responsabilità datoriale nella causazione della patologia ex art. 2087 c.c..

3.3. Con il terzo motivo di appello il dott. Cortassa critica la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che i suoi orari di lavoro erano flessibili e che non vi era prova del fatto che egli fu costretto a prolungare il turno su richiesta dell'azienda.

Evidenzia al riguardo che gli orari dei medici di guardia nel pronto soccorso non sono per nulla elastici, non potendo gli stessi allontanarsi dal loro posto di lavoro. Occorre infatti distinguere tra il c.d. "cambio guardia" (che avviene ogni sei ore diurne e 12 ore notturne) dal "turno di guardia"; nel suo caso – come risulta dai cartellini marcatempo prodotti agli atti - quello diurno (a parte 29 volte nell' ultimo decennio) p sempre stato di almeno sei ore e mezza e più e quello notturno di almeno dodici ore e mezza o tredici.

E' dunque provato per tabulas l' inadempienza della ASL 2 che, a fronte di un orario imposto superiore alle 6 ore, non ha mai concesso la pausa di 10 minuti prevista per legge (art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003).

Non solo: risulta altresì per tabulas che per ben 31 volte non era stato rispettato il riposo di 11 ore tra un turno e l' altro, previsto dall' art. 18 del D.Lgs 66 del 2003, così come neppure la pausa minima di 24 ore di riposo dopo il turno notturno e il giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro (per 65 volte).

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

Né può condividersi la tesi del giudice secondo cui il pregiudizio da usura non sussisterebbe perché le ore effettuate in più sarebbero state quasi tutte recuperate dal medico in altre occasioni; secondo l' appellante, le norme sulle pause ed i riposi hanno la funzione di consentire adeguati tempi di recupero nello svolgimento di attività pericolose per sé o per gli altri, per evitare fatali disattenzioni o distrazioni; il fatto che in altre occasioni egli abbia potuto lavorare di meno non può ridurre (o addirittura azzerare) l'usura realizzatasi in tutti quei casi in cui egli ha lavorato senza il rispetto delle pause e dei riposi.

L' appellante contesta poi la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che non vi poteva essere usura in assenza di persistenza e continuità temporale (essendo stato per molto tempo in aspettativa per le missioni umanitarie con la Croce Rossa). Al riguardo richiama la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui, diversamente dal danno biologico, quello da usura conseguente alla mancata fruizione dei riposi (a cui va equiparato il mancato rispetto delle pause) deve presumersi nell' an, trattandosi della violazione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.). Il danno deve essere dunque liquidato con criteri equitativi, tenuto conto della oggettiva penosità della prestazione lavorativa svolta nel mancato rispetto di tali sistemi di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (v. Cass. n. 14710 del 2015, n. 24563 del 2016 e Cass n. 18884 del 2019).

Egli dal 1987 al 2020 (seppur alternati da 10 anni di missione) aveva sistematicamente lavorato in turni diurni superiori a sei ore senza mai usufruire della pausa di 10 minuti e in molte occasioni non aveva goduto dei riposi previsti dalla legge tra un turno e l' altro.

L' appellante critica poi la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto satisfattivo dell' eventuale pregiudizio subito il fatto che la durata extra dei turni era sempre stata retribuita. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, le pause ed i riposi dovevano ritenersi diritti irrinunziabili che non potevano essere compensati con l' erogazione della corrispondente retribuzione (Cass. 5465/2014). Né è condivisibile la decisione del Tribunale di ritenere esigue le volte in cui il riposo tra un turno e l' altro fu inferiore al minimo previsto per legge; in realtà gli episodi furono molti (23 volte in cui non venne rispettata la pausa minima di 11 ore; 61 volte in cui non fruì di 24 ore di

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

riposo dopo il turno notturno e 66 volte fu costretto a lavorare sette giorni su sette e più); il tutto come da riepilogo delle presenze sub. All 5.

Per quanto riguarda il lavoro notturno svolto dopo il raggiungimento del limite di età, l' appellante evidenzia che la ASL gli aveva negato, senza alcuna motivazione (all. 8) l' esenzione sino a maggio 2020, quanto venne finalmente dichiarato inidoneo a svolgere i turni notturni.

Infine l'appellante critica la sentenza laddove non gli è stato riconosciuto il danno da mancato aggiornamento professionale pari a 3 ore e mezza la settimana (attualmente aumentate a 4) in cui è stato sottoposto a turni lavorativi; si trattava al contrario di un danno alla professionalità che doveva essere rsarcito.

Infine l' appellante ha prestato acquiescenza alla decisione relativa all'incarico professionale di responsabile della S.S. "Gestione a paziente politraumatizzato".

4. La ASL 2 Savonese, tempestivamente costituita in giudizio, resiste chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile (per mancata specificità dei motivi) e nel merito infondato.

In merito all' invocato danno biologico, evidenzia – tra l' altro – che Il Dott. Cortassa non aveva mai segnalato al proprio datore di lavoro alcuna patologia psichica da stress lavorativo che invece – se effettivamente sussistente – avrebbe dovuto essere immediatamente comunicata in considerazione della delicatezza delle mansioni cui lo stesso era adibito, richiedenti il massimo della concentrazione e vigilanza a tutela del paziente. In punto prestazioni rese oltre l' orario di lavoro, l' azienda sanitaria, individuata la normativa legale e contrattuale di riferimento, richiama altresì la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sez. Lavoro 26/4/2017, n. 10322) secondo cui la dirigenza medica ha diritto al compenso per lavoro straordinario solo se necessario e autorizzato dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda i riposi, essi sono sempre stati rispettati o comunque successivamente fruiti, come risultava dalle timbrature dei cartellini presenza prodotti a campione.

5. La causa è stata istruita con CTU contabile, all' esito della quale le parti hanno depositato le rispettive note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. e la Corte decide come segue:

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

6. I MOTIVI DELLA SENTENZA

6.1. *Sull' eccezione di inammissibilità dell' appello per mancata specificità dei motivi*

L' eccezione va disattesa, posto che, posto che, al di là della tecnica espositiva, nell'atto di gravame come sopra riassunto sono individuate le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le ragioni di critica alle argomentazioni del Tribunale, in conformità ai principi affermati dalla Suprema Corte secondo cui "(...) gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass. 20923/2019, Cass. SU 27199/2017).

6.2. Sui motivi di appello

6.2.1. Come riconosciuto dallo stesso appellante, diversamente dal danno da usura per mancati riposi la cui sussistenza (come verrà illustrato più avanti) è considerata presunta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. ordinanze nn. 33556/2018 e 34689/2021 che hanno cassato due sentenze del 2017 di questa Corte di Appello), il danno biologico consistente nell' aver il lavoratore contratto una vera e propria patologia psichiatrica (riconducibile tra quelle individuate dal c.d. DSM-5 Manuale diagnosi Statistica - 5° versione) con invalidità temporanea e/o permanente dev' essere dimostata nella sua entità con la relativa quantificazione del periodo di malattia e dei postumi invalidanti.

Come correttamente evidenziato in sentenza, la perizia psichiatrica disposta in primo grado (elaborata di concerto da due specialisti, il Dott. Marco Scaglione medico legale e il Dott. Pietro Ciliberti Psichiatra) ha dato esito negativo.

Secondo i predetti consulenti, il Dott. Cortassa sarebbe stato afflitto da un generico e non identificabile disagio emotivo indidoneo ad essere configurabile

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

come vera e propria malattia psichiatrica, tanto era vero che lo stesso CTP Dott. Buscaglia non aveva formulato una specifica diagnosi.

Questa conclusione è stata ampiamente criticata dall' appellante che ha evidenziato come il Dott. Buscaglia avesse al contrario accertato una sindrome ansio depressiva reattiva, come da relazione del 21/12/2018 allegata al fascicolo 1° grado sub doc. 17.

Trattasi di una doglianza fondata nei limiti di cui infra.

Dalla predetta dettagliata relazione emerge che il Dott. Cortassa venne seguito da vari psiciatri dal maggio 2018 in avanti per ansia, insonnia e altri disturbi nervosi anche alimentari collegati allo stress da lavoro (mancati riposi, disorganizzazione etc). In una occasione il medico gli diede 10 giorni di riposo per malattia con una terapia farmacologica al bisogno perché altre somministrazioni costanti erano incompatibili con il suo lavoro. Si fa specificamente riferimento a LEVOSULPIRIDE (antipsicotico) e ZOLPIDEM simile alle benzodiazepine, assunti tuttavia irregolarmente.

Segue tutta una serie di certificati medici di psichiatri che coprono il periodo dal maggio 2018 al dicembre 2019.

Dalla prima relazione medica del Dott. BUSCAGLIA del 21/12/2018 (all. 17b) si ricava che a fine luglio 2018 il Dott. Cortassa si aggrava, tanto che in due occasioni, dopo il turno notturno, viene ricoverato allo stesso P.S. dove opera (28 luglio e 21 agosto).

A fine agosto 2018 prende 10 giorni di malattia per sindrome depressiva.

Va poi per 10 mesi in missione in HONDURAS, ove i disturbi scompaiono, per poi tornare nell' estate del 2019 quando, appena inserito nei turni notturni, ricomincia a star male e a settembre torna a farsi curare per la malattia psichiatrica: Il dott. PELUSO gli prescrive una terapia con antiepilettici e antipsicotici e il Dott. BUSCAGLIA gli prescrive 14 giorni di riposo poi prorogati di altri 16 giorni. (docc. 19 e 20).

Ad agosto 2019 ha un infortunio sportivo alla spalla e viene operato a metà settembre, rimandendo in malattia per l' infortunio sino al 31/12/2019.

A gennaio 2020 va in missione in Venezuela, ma torna a fine marzo a causa della pandemia da COVID 19. Viene quindi reinserito nei turni notturni sino a maggio 2020, quando finalmente ottiene l' esonero per inidoneità. Lavora sino a fine

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

agosto 2020, poi smaltisce le ferie e i riposi non goduti e va in pensione a dicembre 2020.

Alla luce di quanto sopra, le conclusioni dei CTU, secondo cui si tratterebbe di un semplice disagio transeunte non configurabile come vera e propria malattia psichiatrica, non possono essere condivise.

Il Dott. Cortassa ha dimostrato di soffrire a livello mentale la cattiva organizzazione del P.S. del Santa Corona e la mancata fruizione dei riposi (come infra accertati), mentre durante le missioni umanitarie ha saputo adattarsi perfettamente a tutti i disagi e alle difficoltà che poteva incontrare nello svolgimento dei propri compiti.

Risulta per tabulas che per due volte, ad agosto 2018 e a settembre 2019, il dott. Cortassa si assentò dal lavoro per sindrome ansio-depressiva dovuta allo stress lavorativo, come diagnosticata dagli psichiatri e riconosciuta dal medico di base che ha rilasciato i certificati di malattia (10 giorni a fine agosto 2018 e tutto il mese di settembtre).

Ritiene dunque la Corte di poter riconoscere al predetto lavoratore, in via equitativa, un importo pari ad €. 4.000,00, per danno biologico da invalidità temporanea nella misura del 100%, in base alle vigenti Tabelle del Tribunale di Milano di liquidazione di tale danno, oltre gli accessori di legge.

6.2. <u>Sul danno da usura per mancati riposi</u>

Le violazioni sostenute dal Dott. Cortassa sono tre :

a) Mancata fruizione di una pausa di 10 minuti dopo sei ore continuative di lavoro ex art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 emesso in attuazione delle Direttive Europee 93/104/CE e 2000/34/CE.

Tale norma dispone che:

“1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore, deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Sostiene l' appellante che, come risulta dai cartellini marcatempo (allegato 41), per tutto il periodo di lavoro nell' ultimo decennio preso in considerazione, tranne che in sole 29 occasioni, il suo orario di lavoro fu superiore alle 6 ore continuative.

Tuttavia il Dott. Cortassa non ha affatto dimostrato di non aver effettuato durante il suo orario il predetto intervallo; al contrario, posto che pacificamente il lavoro dei medici del PS era organizzato in tre turni di sei ore lavorative (8-14, 14-20 e 20-8), deve presumersi che lo stesso, seppur la sua prestazione giornaliera sforò molte volte le sei ore sopra individuate, abbia potuto usufruire della sosta di dieci minuti proprio al momento in cui montava il collega nel turno successivo al suo, assicurando in tal modo la continuità di assistenza dei pazienti.

Questa parte della domanda va quindi rigettata per assenza di prova della mancata fruizione della pausa nell' orario di lavoro.

b) e c) Mancata fruizione del riposo di 11 ore nell' arco delle 24 ore (tra un turno diurno all' altro) ex art. 7 L. n. 161/2014 e mancata fruzione del riposo di 24 ore successivo al turno notturno ex art. 9 del D.Lgs 66/2003

La norma sui riposi giornalieri così recita:

"Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (o da regimi di reperibilita').

La norma sui riposi settimanali così recita:

1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. (Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni).

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

Sostiene l' appellante che dai cartellini marcatempo risulta che per 31 volte non siano stati rispettati i riposi giornalieri di 12 ore e per 65 volte i riposi di 24 ore successivi al turno notturno ed i riposi settimanali.

E' stata al riguardo disposta CTU per accertare, per il periodo dedotto in ricorso (da maggio 2012 a luglio 2020), il numero di ore risultanti dalle timbrature agli atti in cui il dott. CORTASSA ha prestato servizio senza usufruire dei riposi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente (11 ore consecutive tra un turno diurno e l' altro, 24 ore consecutive dopo il turno notturno e il riposo di un giorno alla settimana).

Dagli allegati alla CTU risultano i seguenti dati:

- per almeno 100 ore il dott. Cortassa non ha potuto godere del riposo giornaliero di 11 ore consecutive (all. 2);
- per almeno 106 ore non vi è stato un riposo di 12 ore dopo un durno notturno (all. 3);
- i mancati riposi settimanali ammontano a 25 ore.

Soccorre al riguardo l' orientamento consolidato della Corte di Cassazione (v. per tutte sentenza n. 16665/2015), secondo cui, in caso di mancato rispetto del riposo giornaliero e settimanale, il danno da usura psicofisica, prodottosi a causa del protrarsi della maggior penosità del lavoro in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato a riposi compensativi, deve ritenersi presunto nell' an. Nel caso in esame è stato accertato che il dott. Cortassa pè stato adibito a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, in violazione dei limiti di legge con un aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante, con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento).

Sul quantum liquidabile, sempre la medesima girurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza giornaliera e settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3, deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 8709 del 11/04/2007).

Ritiene dunque la Corte di applicare un criterio di liquidazione del danno che tenga conto del compenso previsto dalla contrattazione collettiva, come questa Corte d' Appello ha in altri analoghi precedenti (sentenze nn. 354/2019 e 188/2022) ha ritenuto di seguire.

Il danno va essere liquidato, in via equitativa, tenuto conto della retribuzione ordinaria spettante per le ore di lavoro svolte senza il rispetto dei riposi sopa indicati.

Ritiene la Corte di recepire il conteggio del CTU di cui sub A, che ha calcolato le retribuzioni spettanti per le ore di mancato riposo nell' importo di €. 14.983,14, tenuto conto degli importi individuati dalla contrattazione collettiva per la retribuzione oraria e senza alcuna detrazione prevista dal comma 3 dell'art. 9 del CCIA, in caso di esigenze eccezionali e temporanee, non essendo stata minimamente dimostrata dall'azienda la riduzione temporanea della dotazione organica; il tutto oltre gli accessori di legge come indicati in dispositivo.

6.3. Tutte le altre domande devono essere rigettate.

Per quanto riguarda infatti il danno da mancato aggiornamento professionale e lo svolgimento di altre attività non assistenziali, l'art. 24 CCNL Sanità al comma 4 stabilisce che è onere del dirigente medico organizzarsi con il responsabile della struttura per programmare l' attività non assistenziale (aggiornamento, studio, ricerca); onere mai assolto dal CORTASSA . Tanto più che, come risulta dalla relazione di CTP Dott. LOMI, questa parte di domanda venne avanzata quando il Cortassa, esasperato dalla mala organizzazione del P.S., ha iniziato a studiare il CCNL per capire quali diritti aveva; deve quindi ritenersi che tale danno sia stato genericamente rivendicato dal Dott. Cortassa, senza che nel concreto abbia mai richiesto di programmare tali attività.

6.4. Essendo state accolte solo alcune delle domande proposte dal dirigente medico, pare equo compensare tra le parti la metà delle spese di lite,

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734

assoggettando l' azienda soccombente alla rifusione a favore del dott. Cortassa della residua frazione, come liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' azienda appellata.

P.Q.M.

La Corte, in riforma dell' impugnata sentenza, condanna la ASL 2 Savonese al pagamento a favore del Dott. Cortassa dei seguenti importi:
€. 4.000,00, a titolo di danno biologico;
€. 14.983,14, a titolo di danno da usura per mancati riposi; il tutto oltre il maggior danno tra rivalutazione monetataria ed interessi legali dai singoli eventi illeciti al saldo.
Compensa la metà delle spese di lite e condanna la ASL 2 di Savona alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida – per ciasun grado - in €. 1.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio tenutasi il 5 marzo 2024

Il Presidente estensore
(Dott. Giuliana Melandri)

Firmato Da: MELANDRI GIULIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 415b7dbf241bea3c4bd579650a581b68
Firmato Da: BIGGI RITA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4eb3fa7b29cf9734